

REGOLAMENTO (CEE) N. 3581/73 DEL CONSIGLIO

del 28 dicembre 1973

che deroga al regolamento (CEE) n. 1693/72 per quanto concerne le procedure di mobilitazione per gli aiuti alimentari a favore dei paesi del Sahel

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22 bis,visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 23 bis,

considerando che, viste le difficoltà di trasporto in cui si trovano i paesi del Sahel, sembra opportuno instaurare un dispositivo che sia sufficientemente elastico per permettere di avviare i prodotti forniti a titolo di aiuto alimentare il più rapidamente possibile nel luogo di distribuzione dopo il loro arrivo nei porti di sbarco africani;

considerando che la decisione del Consiglio del 28 dicembre 1973, relativa al finanziamento comunitario di talune spese riguardanti l'aiuto alimentare fornito a titolo del programma 1973/1974 ⁽⁵⁾, prevede che, nel quadro delle azioni di aiuti alimentari della Comunità a favore dei paesi del Sahel, il fi-

nanziamento comunitario comprenda le spese per la consegna dei prodotti fino ai luoghi di distribuzione;

considerando che il ricorso alla procedura di gara di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1693/72 del Consiglio, del 3 agosto 1972, che fissa i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari ⁽⁶⁾, non permette, in ogni caso, di realizzare, per quanto concerne la fase di avvio dei prodotti dallo stadio cif ai luoghi di distribuzione, gli auspicati obiettivi di elasticità e rapidità; che di conseguenza occorre prevedere la possibilità di ricorrere ad altre procedure, in particolare alla trattativa privata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1693/72, è possibile, in caso di necessità, ricorrere ad una procedura diversa dalla gara per l'avvio dallo stadio cif ai luoghi di distribuzione dei cereali e del riso forniti a titolo di aiuto alimentare a favore dei paesi del Sahel, nel quadro del programma 1973/1974.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1973.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Ove GULDBERG

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.⁽⁵⁾ Vedasi pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁶⁾ GU n. L 178 del 5. 8. 1972, pag. 3.